

economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO DELLA C.D. BUSTA "A"

L'operatore economico inserisce nella c.d. "Busta A" la seguente documentazione:

- 1) la domanda di partecipazione, eventuale procura, e copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore,
- 2) il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione,
- 3) le dichiarazioni integrative,
- 4) la garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore,
- 5) la copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC,
- 6) la documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 7) la documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5,
- 8) *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):* copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 9) attestato di avvenuto sopralluogo;

- 10) copia del Capitolato d'Oneri Prestazionali, del DUVRI preventivo (valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro Airgest – informazioni preliminari fornite dal committente) e dello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare di gara, timbrati e sottoscritti in ogni pagina in segno di espressa accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) dell'impresa, in caso di concorrente singolo, R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese da associarsi o consorziarsi, sottoscritto da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;
- 11) copia del Patto di Integrità e del Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, ciascuno debitamente timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o, in caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E., da tutti i soggetti che fanno parte del R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E..

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta, preferibilmente, secondo il modello allegato al presente Disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione *[o in alternativa, nella dichiarazione integrativa]* il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- *[facoltativo nel caso di applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 50 del Codice]* di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Airgest S.p.A. reperibile sul sito istituzionale www.airgest.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità/Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa accessibile al seguente link www.airgest.it. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante Airgest S.p.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet <http://www.airgest.it>, nella sezione "bandi di gara e contratti" (<http://www.airgest.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/>), secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si specifica che:

Un distinto DGUE deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella **parte II, lettera A – “Informazioni sull'operatore economico” del DGUE**, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, nonché, in caso di subappalto, da parte del soggetto esecutore del servizio o parti del servizio che si intendono subappaltare; infine in caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliare.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

- in caso di altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza ivi compresi institori e procuratori generali;
 - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti soci.
- tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

La Parte IV "Criteri di selezione" dovrà essere compilata solo nelle parti espressamente richieste dalla stazione appaltante, in particolare:

- occorrerà compilare la Sezione α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione";
- al punto 1 della Sezione A "Idoneità", occorrerà riportare gli estremi di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE;
- nella parte IV, Sezione B "Capacità economica e finanziaria", lettera 2 a) dell'Allegato 2B – DGUE dovrà essere indicato, per ciascun esercizio, il fatturato "specifico" dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto.
- nella parte IV, Sezione C "Capacità tecniche e professionali", punto 13 dell'Allegato 2B – DGUE dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sopra indicati nel presente disciplinare.

14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

(se ricorre il caso) Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

14.5 Documentazione ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete,

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete,
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15 OFFERTA TECNICA – CONTENUTO DELLA C.D. BUSTA “B” – (OGGETTO DI CONTRATTUALIZZAZIONE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE)

La c.d. “Busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti, che deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima, secondo le modalità previste al precedente punto 14.1.

Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal *timing* di gara e secondo le modalità riportate nella procedura telematica, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Nella redazione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà tener conto di tutte le prescrizioni minime contenute nel Capitolato d'Oneri Prestazionali, in ordine alla modalità di erogazione del servizio.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:

- I. **Descrizione tecnica dell'esecuzione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'Allegato D - Capitolato d'Oneri Prestazionali (C.O.P.) – TOT. Punti 15**
- II. **Organizzazione strutturale ed operativa del concorrente – TOT. Punti 10**
- III. **Proposte migliorative, offerte alla SA senza costi aggiuntivi per la SA. – TOT. Punti 45**

La relazione tecnica, che dovrà essere prodotta su fogli A4 con carattere minimo size 11 (max 30 pagine escludendo copertine ed indici) dovrà presentare, in lingua italiana, proposte precise e dettagliate, in ordine alle modalità di articolazione dei servizi che verranno erogati e dovrà essere completa di tutte le informazioni utili alla valutazione tecnico/qualitativa della stessa, al fine di poter determinare correttamente i parametri di qualità e relativi sotto criteri.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Ciascuna delle proposte tecniche formulate dall'Appaltatore e non già regolate dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato d'Oneri Prestazionali e dal Contratto, presenti nell'offerta tecnica, costituisce impegno contrattuale e rimarrà ferma ed immutabile per il concorrente. Ne deriva che i contenuti di cui alla relazione tecnica saranno da considerarsi integralmente recepiti in fase di sottoscrizione del contratto di affidamento e pertanto dovranno essere redatti secondo i principi di congruità, fattibilità ed efficacia rispetto ai contenuti richiesti ed essere improntati a serietà.

L'offerta tecnica NON può attribuire al Committente oneri di qualsiasi natura ed entità e dovrà essere redatta nella piena consapevolezza degli obblighi al medesimo Committente attribuiti nella sua veste di Gestore aeroportuale certificato.

Inoltre, i contenuti della relazione tecnica, illustrativa dell'offerta tecnica, saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo della citata relazione e quanto poi effettivamente espletato dall'Appaltatore in fase esecutiva degli impegni contrattuali.

Tale verifica di conformità della fornitura e posa in opera in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del RUP, coadiuvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A. (in sigla D.E.C.).

Nessun altro documento, al di fuori di quanto richiesto precedentemente e facente parte dell'offerta tecnica, sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione della qualità dell'offerta.

AIRGEST non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

[Facoltativo] Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

16 OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO DELLA BUSTA "C"

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1, predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, recante una dichiarazione, redatta in lingua italiana, contenente:

- a. **il ribasso percentuale unico ed "a corpo" offerto (a cui saranno attribuiti 30 punti massimi) rispetto all'importo complessivo del servizio sanitario a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, pari ad € 719.402,17 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; tale ribasso deve essere espresso con tre cifre decimali ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta.**
- b. **l'importo del servizio sanitario offerto, determinato in seguito all'applicazione del ribasso indicato sull'importo posto a base d'asta, espresso fino alla seconda cifra decimale;**
- c. **l'importo totale offerto per il servizio.**

L'operatore economico deve indicare a parte nell'offerta economica, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche al fine di verificare la sua eventuale anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche i seguenti elementi:

- gli “oneri di sicurezza aziendale o da rischio specifico”. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- i “costi della manodopera” dell’operatore i quali andranno indicati,

avendo tenuto conto, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice primo periodo per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e ciò anche alla luce dei vigenti prescrizioni nonché dei Protocolli per il contenimento della diffusione del covid19 sui cantieri ed in genere sui luoghi di lavoro.

L’ente aggiudicatore, relativamente ai “costi della manodopera”, prima dell’aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Non sono ammesse e, dunque, **saranno escluse** le offerte uguali alla base d’asta, avuto riguardo all’offerta economica.

Non sono altresì ammesse e, dunque, saranno escluse le offerte tardive, parziali, condizionate, non sottoscritte, revocabili, plurime e/o alternative e/o espresse in modo indeterminato, nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano condizionate e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di affidamento del servizio specificate nel presente Disciplinare e nei suoi allegati ovvero espresse in aumento rispetto all’importo posto a ribasso di gara.

RESTA INTESO CHE:

- Il ribasso percentuale ed il correlato prezzo offerto devono essere scritti in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per Airgest.
- Le cifre riguardanti l’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, non devono recare correzioni.
- L’offerta economica formulata per i servizi richiesti dovrà essere omnicomprensiva.

N.B.: l’offerta economica, così come la base d’asta alla quale si riferisce, è relativa all’intero periodo contrattuale di 12 mesi + 10 mesi di opzione di proroga, per complessivi 22 mesi.

L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto d’affidamento.

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche se dovesse pervenire o restare in gara una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa per l’ente aggiudicatore.

La dichiarazione di offerta economica e tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima.

Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l’istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal *timing* di gara e secondo le modalità della piattaforma telematica di Airgest, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore della ditta concorrente i-esima che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica (quale importo del servizio).

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A	PROGETTO TECNICO DELLA DITTA CONCORRENTE			PUNTEGGIO	
	ELEMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERIO	SUB-CRITERIO		SUB-PESI	PESI
A1	Descrizione tecnica dell'esecuzione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'Allegato D - Capitolato d'Oneri Prestazionali	Manuale delle Procedure adottate dall'offerente per l'esecuzione dei servizi che, a giudizio del concorrente, incidono in modo significativo sulla qualità dei servizi sanitari aeroportuali da rendersi con particolare riguardo alle: <ul style="list-style-type: none"> (i) Procedure che regolano il coordinamento tra le diverse funzioni della struttura organizzativa; (ii) Procedure di interfacciamento con l'Amministrazione Appaltante; (iii) Procedure di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, sistemi di autocontrollo e self-auditing, con specifico riferimento al servizio richiesto ed agli oneri prestazionali meglio descritti nell'Allegato D - Capitolato d'Oneri Prestazionali 		15 punti	15 punti
A2	Organizzazione strutturale ed operativa del concorrente	Descrizione del modello organizzativo proposto per la specifica esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, in conformità a quanto richiesto dall'Allegato D Capitolato d'Oneri Prestazionali, che il concorrente mette a disposizione della SA al fine di dare supporto a persone con ridotta mobilità (c.d. PRM) che richiedano ausilio consistente nell'accompagnamento presso la c.d. "saletta amica" e da questa verso il piazzale, per potere essere trasportate a bordo dell'aeromobile, mediante l'utilizzo dei mezzi aeroportuali (c.d. <i>ambulift</i>) del Gestore, manovrati da personale del Gestore stesso (vedasi pag. 12 e ss. del Capitolato d'Oneri Prestazionali)		10 punti	10 punti
A3	Proposte migliorative,	A 3.1.	Dotazioni integrative al personale ovvero delle attrezzature e dotazione sanitaria	5 punti	45 punti

A	PROGETTO TECNICO DELLA DITTA CONCORRENTE			PUNTEGGIO	
	ELEMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERIO	SUB-CRITERIO		SUB-PESI	PESI
offerte alla SA senza costi aggiuntivi per la SA	A 3.2.	Misure integrative e di sviluppo nella gestione e composizione della scorta sanitaria intangibile (rif. Allegato n. 3 del Capitolato d'Oneri Prestazionali)	10 punti		
	A 3.3.	Corsi di formazione (rif. Art. 4 – Oggetto dell'appalto del Capitolato d'Oneri Prestazionali) tra quelli di seguito indicati: 1. <i>Corso di formazione in primo soccorso, come disciplinato dal D.M. 388/03, tenuto conto della tipologia di azienda (Gruppo A, Punto 2), per il personale (addetti di scalo, operai e impiegati amministrativi) di Airgest S.p.A. operante presso l'Aeroporto Civile V. Florio di Trapani Birgi</i> 2. <i>Corso di aggiornamento del personale aeroportuale sulla gestione dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta (Reg. CE 1107/2006 e Circolare ENAC GEN 02A)) per il personale (addetti di scalo e operai) di Airgest S.p.A. operante presso l'Aeroporto Civile V. Florio di Trapani Birgi;</i> Verranno attribuiti 5 punti per ogni corso di formazione offerto sino ad un massimo di 10 punti	10 punti		
	A 3.4.	Servizi aggiuntivi e/o migliorativi dei processi oggetto d'affidamento: 1 punto per ogni servizio offerto sino ad un massimo di 5 punti	5 punti		
	A 3.5.	Sistemi tecnologici di gestione delle attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni rese e dei processi d'interfacciamento col Committente	5 punti		
	A 3.6	L'organizzazione del SSA al servizio dell'Aeroporto di Trapani Birgi prevede la presenza <i>in loco</i> della figura del Referente Responsabile del Servizio Sanitario.	10 punti		
SOMMA TOTALE DEI FATTORI				70 PUNTI	

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale di cui alla tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di seguito riportato (cfr. Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1005, in data 21 settembre 2016, con attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario).

La Commissione procederà ad assegnare, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, per ogni sottocriterio, un giudizio tra quelli di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente.

GIUDIZIO	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Distinto	0,80
Molto buono	0,70
Buono	0,60
Discreto	0,50
Sufficiente	0,40
Quasi sufficiente	0,30
Scarso	0,20
Non valutabile	0,00

Per definire il punteggio per gli elementi A1, A2 e A3 (fino a punti 70/100), la Commissione Giudicatrice utilizzerà, in esito all'esame delle offerte presentate da ciascun concorrente, la formula:

$$P^T_i = \sum_{j=1,n} [W_j * V(a)_j]$$

J=1,n

ove:

- P^T_i = punteggio tecnico attribuito al concorrente "i-esimo"
- W_j = peso attribuibile al requisito (j)
- $V(a)_j$ = coefficiente della prestazione dell'offerta "i-esima" rispetto al requisito "j-esimo" variabile tra 0 e 1 e determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformati in coefficienti definitivi in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "P" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- n= numero totale dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

I punteggi vengono assegnati tenendo conto della terza cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La somma dei punteggi assegnati ai sotto-criteri costituirà il punteggio assegnato al criterio. La somma dei criteri costituirà il punteggio della offerta tecnica.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare di cui alla tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio (fino a 30/100 punti) è attribuito, alla ditta i-sima dalla Commissione giudicatrice, mediante l'applicazione della seguente relazione matematica:

$$P_i = P_{max} * (R_i / R_{max})$$

Dove:

P_i è il punteggio economico del singolo partecipante

R_{max} è il ribasso più alto offerto

R_i è il ribasso offerto dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} è il punteggio economico massimo

N.B.: L'offerta economica deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del presente Disciplinare e del Capitolato d'Oneri Prestazionali, come integrati secondo i contenuti dell'Offerta Tecnica.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è istituita ai sensi dell'art. 77 del Codice e ss.mm.ii., in atto correlato alla L.R. n. 12/2011 e del D. Pr. Reg. Sic. 13/2012 e ss.mm.ii..

La Commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011, dell'art. 12 del D. Pr. Reg. Sic. 13/2012 e ss.mm.ii., come stabilito dall'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

La Commissione giudicatrice è presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

Alla Commissione giudicatrice è demandato il compito di esprimere la graduatoria delle offerte valide presentate, formalizzandola al RUP a cui compete, effettuati gli accertamenti di rito, la formulazione della proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante per l'affidamento dei servizi in appalto.

A tal fine la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione presentata e delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle suddette offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

I commissari sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tra gli iscritti all'albo di esperti per la costituzione di commissioni di gara.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento gare (UREGA) territorialmente competente.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rubricato "*Principi in materia di trasparenza*", l'ente aggiudicatore del presente appalto procederà altresì – al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (rif. art. 204 del D.Lgs. n. 50/2014) –, alla pubblicazione, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 "*Accesso agli atti e riservatezza*", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché alla pubblicazione della composizione della commissione di gara ed i *curricula* dei suoi componenti. Nella stessa sezione verrà, poi, pubblicato il resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine della relativa esecuzione, con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **28 ottobre 2022**, alle ore **11:00** presso i locali dell'Airgest S.p.A., siti all'interno dell'aerostazione civile "Vincenzo Florio" di Trapani e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due (2) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due (2) giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – APERTURA DELLA BUSTA “A”

Nella prima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Per ridurre i tempi di espletamento della gara, si invitano i concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica di cui *infra*, allegando alla domanda di partecipazione - Modello A, allegato al presente Disciplinare di gara, i documenti elencati in calce al predetto modello.

In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei requisiti sopra ivi riportati deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e

le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo **entro il termine perentorio di dieci (10) giorni solari** per la presentazione dell'offerta migliorativa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP – i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, indeterminate, in aumento o uguali alla base d'asta, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare di gara.

Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica negli altri casi, l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, la Commissione giudicatrice prenderà in considerazione la terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Il RUP richiede **per iscritto**, ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, al concorrente esclusivamente a mezzo PEC, la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, co. 1 del D.Lgs. n° 50/2016, è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.

In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, **entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (sub condicio iuris)**, e sotto pena di decadenza da quest'ultima, **incameramento della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno**, i seguenti documenti:

1. Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
2. Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e per i quali il soggetto ha già prodotto autodichiarazioni sostitutive, ove non direttamente acquisibili d'ufficio dall'ente aggiudicatore. In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la

documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata;

3. Confacente nomina e deleghe in capo al Referente Responsabile del Servizio dell'Appaltatore cui sarà affidata la responsabilità dei servizi, in possesso dei requisiti morali, professionali e di formazione legittimanti il predetto soggetto a rappresentare l'Appaltatore nella gestione operativa dei servizi.
4. Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti professionali e di formazione legittimanti il personale medico e paramedico.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione avvenuta nel proprio assetto societario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.

In pendenza dell'accertamento dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare, l'aggiudicatario resta vincolato all'offerta formulata.

Se dagli accertamenti risulti che l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, la stazione appaltante disporrà la revoca dell'aggiudicazione sospensivamente condizionata, con escussione della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno.

Tale eventualità determinerà il subentro del successivo operatore economico classificatosi in posizione utile, a seguito di scorrimento della graduatoria stilata all'esito delle operazioni di gara, ferme ed impregiudicate le prodromiche verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di tipo tecnico – economico – professionali, in capo all'operatore economico graduatosi secondo all'esito della graduatoria stilata dalla commissione di gara.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve:

1. prestare **Cauzione o fideiussione definitiva**, prevista dallo Schema di Contratto, che dovrà essere reintegrata ogni volta che su di essa l'ente aggiudicatore operi per fatti connessi all'esecuzione del Contratto;
2. prestare **Polizza assicurativa RCT/RCO**, prevista dallo Schema di Contratto, con i massimali annui non inferiori a € 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) per sinistro e per ciascun anno, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto **con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST**;
3. prestare **Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale (E&O, Errors and Omissions)**, prevista dallo Schema di Contratto, accesa in capo al personale medico ed agli autisti soccorritori, incaricati dell'esecuzione del servizio sanitario in ambito aeroportuale, per i rischi professionali derivanti da errori ed omissioni nell'esercizio dell'attività sanitaria, che possano determinare a carico di AIRGEST richieste risarcitorie, a qualsiasi titolo avanzate, **con massimale minimo non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun sinistro e per ciascun anno**;
4. prestare **Polizza assicurativa RCAuto** di cui devono essere in possesso i mezzi dell'affidatario da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente affidamento

(<https://www.airgest.it/norme-di-accesso-2/> e <https://www.airgest.it/parcheggio-3/>), con massimali annui non inferiori a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00 euro) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto, recante l'espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST;

5. *(se ricorre il caso)* presentare Mandato o atto costitutivo del consorzio, nel caso di A.T.I. e/o consorzio non ancora costituito al momento della partecipazione alla gara;
6. *(se ricorre il caso)* fornire **Comprova di aver proceduto all'assunzione del personale dipendente dell'operatore economico che attualmente svolge il servizio, impiegato presso l'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi (c.d. clausola sociale), ove tale obbligo sia previsto dal CCNL di settore;**
7. presentare **Autocertificazione – Verifica idoneità tecnico-professionale**, eventualmente integrato con le indicazioni circa l'interferenza con le attività presenti in aeroporto, secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia di sicurezza, per integrazione / aggiornamento del documento **"Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro Airgest – Informazioni preliminari fornite dal Committente (DUVRI Preliminare)"** (rif. Allegato N del presente Disciplinare di gara), predisposto dalla Stazione Appaltante;
8. presentare **Elenco nominativo delle risorse che l'Appaltatore intende impiegare per l'esecuzione del servizio, distinti per qualifica e relativi livelli di inquadramento, allegando i curricula professionali** del medico Referente Responsabile del Servizio e delle altre risorse impiegate dall'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, oggetto della gara, ivi compresi eventuali Supervisor presenti in turno.

È specifico onere dell'aggiudicatario assicurare la esecuzione del servizio con personale abilitato, formato e informato delle operazioni da eseguire, anche secondo le prescrizioni di cui al contratto d'appalto.

Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto. In tal caso, l'appaltatore dovrà comunque garantire che le nuove risorse in sostituzione delle precedenti siano in possesso delle certificazioni/abilitazioni di legge per il servizio affidato. L'appaltatore dovrà inoltre garantire costante e corretta compatibilità sui certificati livelli professionali e formativi delle risorse da impiegarsi ed attività assegnate.

Si precisa che i nominativi indicati dovranno essere autorizzati dall'Airgest S.p.A. ad entrare nella sede della stessa, solo a seguito di ottenimento di apposito PASS, per gli autoveicoli all'intero del parcheggio c.d. "P1" e il cui rilascio è subordinato anche al conseguimento di attestato di corso *security* (per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.airgest.it/norme-di-accesso-2/>, ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale e le condizioni per l'emissione dei tesserini).

I permessi di accesso per il personale, per gli autoveicoli all'intero del parcheggio c.d. "P1" e per i mezzi operativi che l'Appaltatore intende utilizzare all'interno dell'Aeroporto dovranno essere richiesti, a cura e spese dello stesso Appaltatore e da intendersi remunerati e compensati con il corrispettivo di appalto.

Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.airgest.it/parcheggio-3/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge per persone e mezzi nell'area aeroportuale, ivi compresi i costi del parcheggio "P1" degli autoveicoli e dei mezzi dell'Affidatario.

Il mancato pagamento delle somme dovute comporterà l'interdizione dell'accesso al personale ed ai mezzi all'interno del sedime, circostanza di cui sono stati informati i competenti uffici del Gestore aeroportuale. Tale misura interdittiva dell'accesso al sedime permarrà sin tanto che l'Appaltatore non provvederà a saldare il debito maturato. La violazione della misura de quo verrà sanzionata nei termini di legge.

L'Appaltatore, dovrà produrre, nel termine sopra indicato, tutta la documentazione necessaria all'accesso legittimo presso la sede dell'Airgest S.p.A. ed assumerà, a proprio carico, l'alea del mancato e/o ritardato

conseguimento dei permessi e le relative conseguenze e responsabilità, incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Il tempestivo ottenimento dei PASS è finalizzato a far sì che il personale dell'Appaltatore dal giorno stesso della stipulazione del contratto ovvero, nei casi di urgenza e/o necessità, dalla data del verbale di consegna e d'inizio dell'attività operativa, finalizzata a dare esecuzione anticipata alla prestazione del servizio, anche sotto le riserve di legge ed in pendenza della stipulazione del contratto, sia pienamente operativo.

9. presentare **Elenco delle eventuali attrezzature e/o strumenti da lavoro**, per l'accesso alle aree sterili del sedime aeroportuale che l'Appaltatore intende utilizzare per l'esecuzione del servizio, ovvero impegno alla compilazione di apposita modulistica riguardante l'introduzione di attrezzi di lavoro, in occasione di ogni singolo ingresso in area sterile;
10. fornire **Copia, conforme all'originale, dei modelli D.M. 10, dei modelli F24 nonché copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni;**
11. se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n° 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della legge n° 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'aggiudicatario dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante, **prima della stipula del contratto**, altresì **le spese per la Commissione di gara**, IVA inclusa per l'effettivo importo anticipato dalla Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. [Facoltativo CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ove tale obbligo fosse previsto dal CCNL di settore, l'aggiudicatario sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel paragrafo 3 del presente disciplinare.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/amministrazione-trasparente/>

27. ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dagli art. 53, del D.Lgs. n° 50 del 2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Palermo.

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trapani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri e la possibilità di adire eventuali fori facoltativi. È fatta salva, ove effettivamente applicabile la competenza del Collegio consultivo tecnico.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- i dati personali conferiti dall’operatore economico verranno registrati e trattati in via del tutto riservata dall’amministrazione per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’amministrazione medesima. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi.
- secondo quanto previsto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito l’operatore economico potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i propri dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dei dati.
- in caso di richiesta di cancellazione dei propri dati, l’operatore economico sarà disabilitato ad operare nell’ambito del sistema di *e-procurement*.

30. NORME FINALI

La presente procedura è regolata dal Codice degli appalti nel testo vigente in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge n. 32/2019, convertito con modificazioni in legge n. 55/2019 (conv. Decreto Sblocca-Cantieri), dalla legge n. 56/2019 (Concretezza), dalla legge n. 58/2019 (conv. Decreto Crescita) e dal decreto-legge n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 (Decreto Fiscale), dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*», così come convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e dalle altre disposizioni normative intervenute, nonché il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021 n. 148 in materia di digitalizzazione delle procedure telematiche.

N.B.: Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica non contenga una o più delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, ovvero le contenga ma in modo impreciso, rimanendo ad esclusivo carico del concorrente verificare di avere fornito tutte le sopradette dichiarazioni, anche emendando la modulistica di eventuali errori in ossequio a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Birgi, lì 07 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Salvatore Ombra